



# COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

Via Sanna Tolu, 30 - TEL. 079/324200 - FAX 079/324245

Cod. Fisc. 8000591 090 8 - Part. IVA 0029262 090 3

Distretto Socio-Sanitario n. 1 – Sassari

## **Ambito PLUS Anglona - Coros - Figulinas**



### Comuni di

| Osilo (Capofila) |          |                |             |              |
|------------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| Bulzi            | Cargeghe | Castelsardo    | Chiaramonti | Codrongianos |
| Florinas         | Laerru   | Martis         | Muros       | Ossi         |
| Perfugas         | Ploaghe  | S. M. Coghinas | Sedini      | Sennori      |
| Tergu            | Tissi    | Usini          | Viddalba    |              |

Procedura aperta per l'appalto del servizio di  
"GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA TERRITORIALE E PROMOZIONE  
DELL'AGIO NELL'AMBITO PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS" - ANNI 2013/2016  
Determinazione del Responsabile del Settore Sociale e Culturale n. 247 del 27.06.2013

## CAPITOLATO D'ONERI

Prot. n. 6376 del 29.08.2013

C.I.G. 52111687DE

C.U.P. E31H3000090004

CPV: 85311300-5



PLUS – Anglona-Coros-Figulinas



Asl N. 1 – Sassari



Provincia di Sassari

# Titolo I

## Art. 1

### Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto le prestazioni relative al servizio d'assistenza educativa per gli utenti residenti nei Comuni di Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S. Maria Coghinas, Sedini, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Viddalba, con il coordinamento del Servizio Sociale del Comune di Osilo nella sua qualità di ente capofila.

Il presente capitolato d'oneri, in attuazione di quanto previsto dal Piano locale unitario dei servizi alla persona – PLUS 2012-2014, approvato dalla Conferenza di Servizi in data 29.10.2012, per quel che riguarda il servizio di assistenza educativa, è redatto in conformità alla normativa regionale in materia (L.R. 23/2005, L.R. 16/97).

Il prestatore di servizio sarà indicato nel presente Capitolato come "Ditta", intendendosi sottinteso il riferimento a Onlus, Cooperativa sociale o Consorzio di Cooperative.

L'appalto prevede, in particolare, tutte le attività e le prestazioni che concorrono a costituire il servizio d'assistenza socio educativa rivolto ai minori, adolescenti, giovani adulti e famiglie che manifestano una condizione di disagio, disadattamento, al fine di promuovere l'autonomia personale, l'integrazione sociale e scolastica, il potenziamento delle capacità genitoriali.

## Art. 2

### Durata del contratto

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente per il Comune, verificate le compatibilità di bilancio, si potrà procedere ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs 163/06, all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, e comunque agli stessi patti e condizioni, fino a un massimo di ulteriori 3 (tre) anni, con determinazione del Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune capofila. Detta eventuale procedura negoziata dovrà essere attivata entro i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, e **riguarderà solamente i Comuni che intendessero confermare la propria adesione.**

## Articolo 3

### Importo dell'appalto

#### 1. Importo.

L'importo totale presunto dell'appalto, con riferimento al triennio decorrente dalla data di stipula del contratto, è quello risultante dal seguente prospetto, al netto dell'IVA al 4%:

| <b>Prospetto importi presunti a base di gara</b> |                   |                   |                        |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <i>Anno 2014</i>                                 | <i>Anno 2015</i>  | <i>Anno 2016</i>  | <b>TOTALE TRIENNIO</b> |
| <b>760.166,76</b>                                | <b>760.166,76</b> | <b>760.166,77</b> | <b>2.280.500,29</b>    |

**La liquidazione delle competenze mensili avverrà previa verifica dei report per singolo Comune, sulla base delle ore di servizio effettivamente prestate.**



La spesa annua come sopra risultante va divisa, **in via indicativa**, per singolo Comune, in base alle ore di servizio richieste, come previsto nell'**allegato 1** al bando di gara.

2. La determinazione del predetto importo è il risultato della sommatoria degli importi programmati dai 23 Comuni interessati, con rispettive deliberazioni agli atti dell'Ente appaltante.

In ogni caso, stante anche la generale situazione di incertezza in merito alle risorse destinate ai servizi sociali, la ditta aggiudicataria deve essere consapevole del fatto che, essendo l'appalto finanziato con fondi conferiti dai Comuni singoli di anno in anno, la concreta e completa attuazione del servizio secondo quanto previsto dall'allegato 1 al presente bando, sarà subordinata all'effettivo trasferimento delle somme da parte dei singoli Comuni. Al riguardo, ove gli stessi Comuni operassero delle riduzioni degli importi programmati, o non provvedessero al trasferimento tempestivo delle rispettive quote, l'Ente capofila si riserva la facoltà di non attivare o di sospendere il servizio relativo al Comune che risultasse inadempiente e/o debitore. In quel caso, la ditta aggiudicataria nulla avrà da rivendicare in merito ai mancati o ridotti incassi rispetto a quanto previsto nei prospetti sopra riportati, essendo chiaro che gli stessi sono esplicitamente definiti "presunti".

Per contro, nel corso della vigenza dell'appalto, potranno verificarsi aumenti delle ore di servizio richieste dai singoli Comuni per un proprio aumentato fabbisogno, nonché l'ingresso nel servizio di nuovi Comuni dell'Ambito. In questi casi, per le ore in aumento rispetto a quelle previste dal presente bando, verranno applicate le tariffe risultanti dal ribasso d'asta.

#### **Art. 4**

##### **Revisione prezzo**

Il prezzo dell'appalto sarà soggetto a revisione periodica secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, il corrispettivo contrattuale potrà essere aggiornato, (dietro esplicita richiesta dell'appaltatore e, se del caso, con conseguente adeguamento/ridimensionamento delle ore complessive) per la parte relativa al costo del personale indicato dall'appaltatore in sede di gara, nel caso in cui le relative tariffe orarie dovessero subire variazioni e/o modifiche ad opera di disposizioni legislative.

#### **Art. 5**

##### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», la stazione appaltante nominerà un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), cui spetterà il compito di gestire tutte le fasi di esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, e di monitorarne e di valutarne l'intero iter. In particolare:

a) Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.



b) Il direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

c) A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

Il DEC dispone i pagamenti, previa verifica della rispondenza delle prestazioni effettuate alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, e della regolarità del DURC.

Si applicano le disposizioni tutte di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dall'art. 300 all'art. 309.

## **Art. 6**

### **Liquidazione compensi**

La liquidazione dei compensi a favore della ditta appaltatrice avverrà con cadenza mensile posticipata, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo del Comune capofila e verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

In allegato alla fattura dovrà essere trasmesso il prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle ore impiegate a favore di ciascun assistito, relativo a ciascun Comune, controfirmato dal Servizio Sociale di competenza, nonché, con cadenza semestrale, la relazione sull'andamento generale del servizio.

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere i pagamenti all'aggiudicatario nel caso siano constatate inadempienze e fino alla loro regolarizzazione, nel caso in cui pervengano pignoramenti e/o sequestri delle somme a favore di terzi, in ogni altro caso in cui il pagamento risulti pregiudizievole per l'Amministrazione o nei confronti di terzi.

Gli eventuali ritardi nei pagamenti non daranno diritto alla Ditta di richiedere la risoluzione del contratto.

## **Art. 7**

### **Tracciabilità flussi finanziari**

A norma dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, che impone l'obbligo della tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi a tutte le commesse pubbliche, è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati, anche in modo non esclusivo, ai flussi derivanti dal presente appalto.

## **Art. 8**

### **Requisiti del personale**

Per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto è richiesto personale educativo in possesso dei seguenti requisiti:

1. psicologo inquadrato al livello E2 dell'ultimo contratto collettivo di lavoro delle coop. sociali, con esperienza minima di anni 3, per un totale presunto di 3.663 ore annue da suddividersi fra i Comuni associati come indicato nella tabella allegata al bando di gara.



2. Educatori con laurea in pedagogia, scienza dell'educazione, o educatori professionali con titolo rilasciato dall'AUSL<sup>1</sup> inquadrati al livello D2 dell'ultimo contratto collettivo di lavoro delle coop. sociali, con esperienza minima di anni 3 (salvo quanto previsto dalla nota 1) per un totale presunto di 30.081 ore annue da suddividersi fra i Comuni associati come indicato nella tabella allegata al bando di gara.
3. Educatore coordinatore inquadrato al livello D3 dell'ultimo contratto collettivo di lavoro delle coop. sociali, con esperienza minima di anni 3, per un totale presunto di 1.836 ore annue da suddividersi fra i Comuni associati come indicato nella tabella allegata al bando di gara.

La ditta è informata e accetta il fatto che, trattandosi di progetto da gestirsi nell'ambito del PLUS con fondi a carico dei Comuni aderenti, i pagamenti saranno effettuati sulla base degli effettivi accreditati da parte dei Comuni associati, fermo restando che la ditta dovrà comunque garantire le retribuzioni spettanti al personale.

La ditta dovrà fornire già in sede di gara i nominativi degli operatori da impiegare ed il relativo curriculum (vedi Mod. "C-bis2" allegato al bando di gara), nonché il nominativo di operatori di riserva per eventuali sostituzioni. Le sostituzioni di personale, dovranno essere attuate tempestivamente, senza nessun onere aggiuntivo per l'amministrazione. Qualora si rendesse necessario procedere ad ulteriori sostituzioni, una volta esaurito l'elenco presentato in sede di gara, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Ufficio del Servizio Sociale, contestualmente alla trasmissione del nominativo dell'operatore, corredato dal curriculum al fine della verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato. La sostituzione sarà autorizzata dal Responsabile del Servizio del Comune di Osilo. E' richiesta agli operatori autonomia organizzativa e gestionale del servizio nell'ambito delle direttive degli Operatori Sociali dei Comuni associati.

Il personale dovrà essere debitamente assicurato presso i competenti istituti previdenziali ed assistenziali ed a riprova di ciò prima della firma del contratto l'aggiudicatario dovrà autocertificare gli enti/istituti assicurativi presso cui il lavoratore risulta registrato, le modalità dell'assunzione e gli estremi dei documenti assicurativi d'ogni operatore.

Oltre al personale di cui al presente articolo, la ditta si obbliga ad individuare al suo interno un responsabile tecnico del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi, che sarà l'interlocutore privilegiato dell'amministrazione comunale per quanto attiene qualunque problema relativo al servizio, compresi quelli amministrativi e contabili.

Il responsabile del coordinamento tecnico operativo e professionale dovrà essere in possesso di adeguata esperienza nel settore<sup>2</sup> nonché dovrà essere facilmente raggiungibile tramite base telefonica fissa e, in casi d'urgenza, tramite cellulare.

E' escluso qualsiasi rapporto di prestazione diretta tra l'amministrazione comunale e gli operatori dell'impresa.

---

<sup>1</sup> In tale ultimo caso dovrà trattarsi di professionista con titolo di formazione triennale rilasciato dall'AUSL ed esperienza almeno quinquennale nel settore di che trattasi per non meno di 2.500 ore complessive di servizio operativo.

<sup>2</sup> Generalità complete, titolo di studio e curriculum personale. Busta n. 1, allegato Mod. "C-bis"



## **Art. 9**

### **Applicazione delle norme del C.C.N.L. e di altre disposizioni relative al personale**

La ditta deve garantire la gestione del servizio con l'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente.

Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. La ditta si obbliga ad applicare i contratti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Particolare attenzione andrà posta nell'applicazione del C.C.N.L. delle coop. sociali del 08.06.2000 che richiama le aziende all'obbligo del rispetto delle procedure di cui all'art. 37 volte ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro in essere presso ciascun Comune del PLUS dell'ambito ANGLONA-COROS-FIGULINAS.

Nel caso in cui l'aggiudicatario utilizzi personale con contratto di lavoro parasubordinato sarà tenuto ad applicare le disposizioni contenute nel D.Lgs 423/2001 e s.m.i. o norma successiva in quanto applicabile.

Non è ammesso il ricorso a prestazioni lavorative di carattere autonomo e saltuario se non preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Nel caso l'aggiudicatario utilizzi soci lavoratori è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella L. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile.

La ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni relative all'assunzione obbligatoria dei disabili, ai sensi della L. 68/99, per tutta la durata contrattuale.

L'Amministrazione si riserva qualunque azione di controllo e di tutela dei lavoratori necessaria al fine del rispetto delle presenti disposizioni, nonché la possibilità di risolvere il contratto in danno all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, restando a suo completo carico tutte le spese necessarie per l'attuazione della suddetta norma.

Il nominativo del responsabile della sicurezza dovrà essere comunicato per iscritto all'Amministrazione appaltante.

## **Art. 10**

### **Personale volontario, obiettori**

Per lo svolgimento del servizio la Ditta dovrà indicare se e come intende avvalersi della collaborazione di Associazioni di Volontariato operanti sul territorio e se intende impiegare obiettori di coscienza e/o i volontari del servizio civile specificandone le modalità.

In ogni caso, le predette figure, ove impiegate, svolgono la propria attività in un ruolo integrativo e non sostitutivo rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dal presente capitolato.

La Ditta s'impegna a trasmettere, ogni tre mesi, l'elenco nominativo di tali figure corredato dalle specifiche modalità di utilizzo impegnandosi altresì a stipulare idonea polizza assicurativa per infortuni e R.C. relativamente al personale, agli utenti ed alle cose.



## **Art. 11**

### **Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi**

L'aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l'Amministrazione appaltante.

A tal fine deve stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio, con un massimale complessivo non inferiore a 5.000.000,00.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere adeguata dimostrazione di quanto su esposto. In caso di violazione di norme di legge o regolamento o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico della ditta affidataria previsti nel presente capitolato, il Comune potrà insindacabilmente decidere con effetto immediato la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. Analoga facoltà compete alla ditta in caso di gravi inadempienze contrattuali da parte del Comune.

## **Art. 12**

### **Divieto di subappalto e di cessione del contratto**

La Ditta non potrà sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altra persona, né col mezzo di procuratore, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune capofila di Osilo.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione s'intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con il Comune, salvo allo stesso la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto alla rifusione non solo di ogni eventuale danno, ma con la conseguente perdita della cauzione, sul semplice accertamento di fatto.

## **Art. 13**

### **Controlli valutazione di qualità**

Il Comune si riserva il diritto di effettuare controlli, senza preavviso, per la verifica del rispetto delle norme contenute nel presente atto e di disporre i provvedimenti opportuni nell'interesse del servizio. I rapporti fra aggiudicatario e l'Ufficio dei Servizi Sociali saranno strutturati attraverso incontri periodici fra il referente della ditta aggiudicataria e il Direttore dell'esecuzione, per la verifica delle attività progettuali.

La ditta s'impegna a trasmettere con cadenza semestrale al Coordinatore dell'Ufficio di Piano del PLUS una relazione tecnica sull'andamento del servizio, allo scopo di consentire la valutazione in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso e la verifica dei risultati raggiunti.

Al Coordinatore dell'Ufficio di Piano del PLUS, anche per il tramite dei Servizi Sociali comunali e suoi incaricati, dipendenti e/o consulenti esterni, competono le funzioni d'ispezione e controllo, l'emanazione di richiami e contestazioni all'aggiudicatario, la proposta di risoluzione del contratto in danno allo stesso.

La ditta deve garantire un sistema di valutazione del progetto in termini di processo e di risultati, attraverso strumenti (come gli incontri, le interviste, l'utilizzo di adeguati indicatori) atti a fornire informazioni sul livello di soddisfazione dell'utenza e utili indicazioni per la rimodulazione del servizio.



## Art. 14

### Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, l'offerta è corredata da una garanzia, pari al due (2%) per cento dell'importo dell'appalto (ridotta del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000) sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente;

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;

b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno **centottanta giorni** dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

## Art. 15

### Cauzione definitiva

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione



analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 13, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

## Art. 16

### Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non ottemperi agli obblighi contenuti nel presente capitolato il committente potrà applicare penali come di seguito stabilito:

#### **1. penale pecuniaria forfetaria € 500,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:**

- mancata o irregolare applicazione delle norme sui contratti di lavoro;
- mancata o irregolare applicazione delle norme in materia di assunzione dei disabili;
- mancato o ritardato pagamento per più di una mensilità degli emolumenti dovuti al personale;
- mancata stesura entro i termini previsti della carta dei servizi;
- mancata realizzazione delle iniziative e attività di promozione del servizio previste nel progetto tecnico-operativo in sede di gara;
- violazione della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003;

#### **2. penale pecuniaria forfetaria € 250,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:**

- mancata, insufficiente o ritardata attivazione dell'intervento salvo causa di forza maggiore o evento eccezionale debitamente documentati;
- pregiudizievole e doloso comportamento da parte degli operatori che causi danno agli utenti rispetto alle disposizioni del presente capitolato;
- mancata comunicazione ai Servizi Sociali comunali delle sostituzioni del personale e/o mancata presentazione della documentazione atta a verificare i requisiti;
- ripetuta mancata applicazione del programma individuale dell'utente relativamente agli interventi e all'orario programmato;
- violazioni sulle disposizioni relative all'affiancamento degli operatori;

L'Amministrazione procederà preventivamente alla contestazione degli addebiti all'appaltatore a mezzo raccomandata A/R presso il domicilio legale della ditta entro 5 giorni lavorativi dalla presa d'atto del fatto.

Alla contestazione dell'inadempienza la ditta ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di mancata o insufficiente giustificazione l'importo della penale comminata verrà dedotto in compensazione dalla prima fattura utile.

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di **procedere alla risoluzione** del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, gravi e ripetute inadempienze e irregolarità nell'effettuazione del servizio, oltre che nei seguenti casi:



- a) dopo 3 (tre) contestazioni scritte, per inadempienze sanzionate con le penali sopra descritte, nel caso in cui la ditta aggiudicataria non fornisca adeguate giustificazioni entro i termini previsti;
- b) interruzione del servizio senza giusta causa, nel qual caso l'Amministrazione potrà rivalersi per danni subiti oltre che trattenere la cauzione versata;
- c) grave inosservanza delle norme contrattuali del C.C.N.L. e/o accordi territoriali di categoria rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali;
- d) cessione dell'azienda, in tutto o in parte, e cessazione dell'attività, fusione di società, concordato preventivo, amministrazione coatta, fallimento, stato di moratoria e pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell'aggiudicatario;
- e) nel caso in cui possano ritenersi venute meno le capacità tecniche ed organizzative per garantire l'adeguata esecuzione dei servizi;
- f) cessione totale o parziale del contratto e subappalto di prestazioni e servizi;
- g) mancato inizio del servizio entro i termini indicati dalla Direzione del PLUS.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione, incamerando la cauzione, con il semplice preavviso scritto di quindici giorni, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere oltre il pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e servizi regolarmente adempiuti sino al giorno della risoluzione.

In tale caso la risoluzione comporta l'esecuzione d'ufficio (art. 32 R.D. 350 del 25.05.1895) in danno all'aggiudicatario, senza pregiudicare il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Inoltre il Comune può rivalersi sulla cauzione a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'impresa o a copertura delle spese d'indizione nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa.

L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, accettata espressamente dall'aggiudicatario, di recedere dal presente contratto anticipatamente, in caso di mancata disponibilità finanziaria necessaria alla copertura del presente servizio.

### **Art. 17**

#### **Perdita della cauzione**

Qualora la Ditta dovesse dare disdetta al contratto prima della scadenza convenuta, il Comune capofila tratterrà senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti per l'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta, come previsto dal presente capitolato.

## **Titolo II**

### **Art. 18**

#### **Destinatari del servizio**

Il servizio socio-educativo, è costituito dal complesso di prestazioni rivolte a:

- minori che necessitano di interventi di supporto, o d'aiuto finalizzato alla prevenzione e/o al superamento di una situazione di disagio;
- minori partecipanti ad attività ludico ricreative;



- giovani adulti - in situazione di disagio - che necessitano di sostegno educativo finalizzato all'ingresso nel mondo del lavoro o nel contesto socio ambientale;
- nuclei famigliari in difficoltà;
- minori rispetto ai quali vi è una segnalazione dell'autorità giudiziaria e/o del tribunale per i minorenni.

Il servizio, gestito a livello individuale o di gruppo è svolto presso il domicilio dell'utente, presso locali messi a disposizione dalle amministrazioni comunali, presso altre sedi concordate con i servizi sociali comunali.

### **Art. 19** **Finalità del servizio**

Il servizio è istituito in conformità alle disposizioni della Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005.

Gli obiettivi generali del servizio sono:

- aiutare e sostenere nuclei famigliari con minori, in difficoltà nell'esercizio delle funzioni genitoriali, con l'obiettivo di rinforzare e valorizzare le potenzialità dei genitori e dell'eventuale rete di riferimento;
- dare un contributo alla valutazione e valorizzazione, attraverso elementi desunti all'osservazione diretta delle situazioni, delle capacità genitoriali, soprattutto per quanto attiene gli aspetti educativi e relazionali;
- avviare percorsi educativi individuali flessibili e adattabili alle esigenze del minore anche attraverso la possibilità del passaggio da interventi strutturati ad interventi più leggeri, facilitando l'accesso del minore e della famiglia alle risorse del territorio e favorendo l'autonomia delle persone;
- costruire percorsi educativi alternativi con finalità preventive;
- organizzare azioni psico-pedagogiche e di sostegno didattico, vigilando anche sulla frequenza scolastica, per il superamento delle carenze motivazionali e le difficoltà specifiche dell'apprendimento;
- costruire una rete di comunicazione tra il nucleo e l'ambiente (scuola, associazionismo, comunità locali, vicinato, ecc.) e intervenire a favore dei soggetti socialmente deboli con sostegno volto all'acquisizione delle autonomie personali sia in ambito familiare, extra familiare e scolastico (prestazioni complementari di mediazione della comunicazione, utilizzo mezzi pubblici, fruizione corretta dei servizi, conoscenza appropriata dell'uso del denaro, utilizzo del tempo libero attraverso attività ricreative e culturali, fruizioni delle strutture sportive, accompagnamento degli stessi presso centri o servizi);
- individuare e prevenire comportamenti devianti e stili di vita dannosi per la salute;
- evitare lo strutturarsi di dinamiche relazionali negative di fronte ad eventi imprevisti;
- facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro, attraverso specifici percorsi informativi, formativi o di sostegno, di minori a rischio o giovani adulti;
- gestire attività di animazione sociale presso i centri socio ricreativi;
- favorire l'inserimento di minori stranieri.

Il Servizio di cui al presente capitolato s'inserisce in un'ottica di potenziamento del lavoro di rete inteso come modalità d'intervento dei servizi sociali territoriali, volto a



PLUS – Anglona-Coros-Figulinas



Asl N. 1 – Sassari



Provincia di Sassari

migliorare la qualità della vita dei soggetti ed a considerare la dimensione collettiva dei problemi.

L'articolazione oraria degli interventi dovrà essere elastica in funzione della migliore attuazione di quanto previsto dal "PEI" (Piano Educativo Individualizzato).

## **Art. 20**

### **Modalità di accesso al servizio**

Al livello del singolo Comune, l'accesso al servizio è disciplinato dal Servizio sociale locale, sulla base di quanto previsto dal Regolamento allegato al PLUS 2012-2014, approvato dalla Conferenza di Servizi in data 29.10.2012.

Il servizio di Educativa Territoriale può essere attivato su segnalazione:

- della famiglia;
- della scuola e di altri servizi pubblici;
- del Servizio Sociale;
- dell'Autorità Giudiziaria;
- di gruppi od organizzazioni di volontariato.

Per poter richiedere il servizio è necessario presentare specifica domanda all'operatore sociale del Comune di residenza, su apposito modulo, fatta salva la prescrizione dell'intervento da parte dell' Autorità Giudiziaria.

L'operatore sociale dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede a valutare la richiesta, integrando le informazioni fornite dalla famiglia e dai soggetti interessati con approfondimenti e verifiche sul caso finalizzate all'accertamento dei requisiti per l'attivazione del servizio.

Completata l'istruttoria compete all'operatore sociale la compilazione del relativo modulo contenente la proposta di ammissione alle prestazioni del SET, ovvero le motivazioni dell'esclusione.

## **Art. 21**

### **Modalità di gestione del servizio**

Compiti principali degli operatori, oltre a quelli indicati in sede di progettazione e di capitolato d'oneri in genere, dovranno essere:

Educatore:

- predisporre il PEI (Piano Educativo Individualizzato), con la collaborazione delle altre figure di riferimento e dell'operatore sociale del Comune di competenza;
- garantirne, una volta predisposto, la scrupolosa attuazione;
- garantire l'intervento educativo a sostegno dell'utente presso la sua abitazione e presso tutti i luoghi che il Servizio Sociale riterrà opportuno indicare, con il supporto, all'occorrenza, della figura dello psicologo;
- stilare una relazione intermedia ed una finale sull'andamento del servizio, ed ogni qualvolta si renda necessario;
- stilare, supportata dalla figura dello psicologo, le relazioni trimestrali sui minori e/o sui nuclei familiari seguiti, anche da inviare al Tribunale dei Minori e/o alla Procura della Repubblica;
- predisporre schede e cartelle utenti, nonché curare l'aggiornamento delle stesse;



- presenziare alle riunioni di coordinamento ogni qualvolta convocati, in orario d'Ufficio;
- effettuare regolarmente le supervisioni.

Psicologo:

- visite domiciliari e colloqui con le famiglie in collaborazione con la figura dell'educatore;
- predisporre, supportato dalla figura del pedagogo, le relazioni sui minori e/o sui nuclei familiari seguiti, anche da inviare al Tribunale dei Minori e/o alla Procura della Repubblica; per ogni relazione saranno considerate max due ore lavorative;
- predisporre schede e cartelle utenti, nonché curare l'aggiornamento delle stesse;
- presenziare alle riunioni di coordinamento ogni qualvolta convocati, in orario d'Ufficio;
- effettuare regolarmente le supervisioni.

Compito del coordinatore è quello di garantire l'organizzazione e la programmazione dell'attività complessiva del servizio, curando i rapporti con l'operatore sociale referente per ciascun comune e con il referente dell'Ufficio di Piano.

Gli impegni lavorativi si svolgeranno prevalentemente nelle ore pomeridiane, mentre durante il periodo estivo, i servizi sociali potranno decidere che gli stessi si svolgano al mattino.

Sono a carico dell'appaltatore:

1. la dotazione per gli operatori dei necessari cartellini per la rilevazione delle presenze.
2. telefoni di servizio affinché gli operatori possano mettersi in contatto direttamente con l'utenza per eventuali urgenze e/o necessità e/o per modifiche all'orario di lavoro.
3. le relazioni dovranno essere consegnate al protocollo degli enti sottoscritte dagli operatori, in busta chiusa e dovranno essere dattiloscritte a macchina o su P.C. Gli operatori non potranno utilizzare apparecchiature comunali ma l'appaltatore dovrà mettere a disposizione degli stessi P.C. e quant'altro necessario per l'espletamento delle mansioni.
4. Tutte le spese sostenute per il corretto svolgimento dei programmi di servizio nell'ambito di quanto previsto dal bando di gara.
5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare i servizi prestati dalla ditta appaltatrice, anche attraverso periodiche riunioni con il responsabile della ditta stessa che, secondo la competenza che gli è propria, relaziona, offre chiarimenti e giustificazioni agli enti associati ed è tenuto a procedere nei confronti del personale operante riguardo alle inadempienze o ai disservizi che fossero eventualmente riscontrati.
6. L'appaltatore s'impegna a garantire la continuità operativa e ad assicurare immediatamente sostituzioni per assenze e ferie, specificando termini e modalità degli stessi, nel progetto offerta, garantendo altresì, per quanto



PLUS – Anglona-Coros-Figulinas



Asl N. 1 – Sassari



Provincia di Sassari

- possibile, la continuità del rapporto utente-operatore, utilizzando di massima la stessa persona per le sostituzioni periodiche.
7. Resterà inoltre a carico dell'appaltatore la sostituzione del personale impossibilitato per qualsiasi causa a svolgere le mansioni indicate nel presente capitolato.
  8. Le supervisioni degli operatori a carico di personale specializzato senza costi per i Comuni.
  9. L'appaltatore si impegna a costituire una o più équipe psico-pedagogiche, con compiti di coordinamento, supervisione, monitoraggio e verifica degli aspetti professionali del servizio.
  10. L'appaltatore si impegna altresì, attraverso i propri operatori, a dare tempestiva comunicazione ai Comuni associati di qualunque situazione di emergenza a carico dell'utenza, concordando con l'équipe psico-pedagogica le misure da adottare.
  11. La Ditta s'impegna ad organizzare la propria attività sulla base di una programmazione periodica e di specifici piani di lavoro individuali, coerenti con le finalità connesse all'attività stessa. La programmazione dovrà contenere: tempo settimanale e giornaliero d'intervento, obiettivi da raggiungere, modalità di verifica, progetto d'intervento individualizzato. L'attivazione dell'intervento prevede, in prima fase, la presentazione del PEI, Piano Educativo Individualizzato, predisposto con la collaborazione e la condivisione dei servizi territoriali coinvolti. Tale progetto dovrà essere condiviso anche dall'utente che dovrà sottoscriverlo al pari degli operatori. I progetti dovranno essere consegnati all'ente sia su materiale cartaceo, poiché devono essere sottoscritti, sia su supporto informatico, che sarà aggiornato periodicamente dagli operatori del servizio su P.C. di proprietà dell'aggiudicatario. Per ogni progetto individualizzato saranno considerate max 2 ore. Il progetto dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla presa in carico dell'utente.
  12. L'andamento delle attività educative sarà monitorato all'interno dell'équipe socio-psicopedagogica nonché mediante incontri a cadenza periodica con gli operatori sociali comunali.
  13. La ditta s'impegna inoltre a garantire la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo a suo completo carico per eventuali spostamenti degli utenti presso servizi territoriali non presenti in loco (es.: per accompagnare un utente al GLAMM, in neuropsichiatria, ai servizi territoriali etc., nell'ambito delle ore attinenti i servizi educativi), secondo quanto previsto al precedente art. 7.

E' compito della ditta aggiudicataria:

- la gestione del servizio secondo quanto previsto dal capitolato e dal progetto presentato in sede di gara;
- la nomina del coordinatore che sarà responsabile delle relazioni con l'Ufficio di piano del PLUS;
- l'indicazione di un referente per l'operatore sociale di ciascun Comune dell'ambito;
- l'istituzione e la tenuta dei fogli di presenza dei singoli operatori di cui si avvale per l'erogazione del servizio;
- la gestione e il coordinamento del personale addetto;
- il monitoraggio delle attività e la valutazione finale;
- la redazione di una relazione semestrale sull'andamento del servizio, da trasmettere all'Ufficio di piano per le opportune verifiche in itinere;



- la redazione, annuale, di una relazione finale complessiva sull'andamento del servizio nel periodo di gestione dello stesso;
- la fatturazione delle prestazioni svolte, con allegate distinte per ciascun comune, con indicazioni specifiche sul numero degli utenti, figure professionali impiegate, ore di servizio erogate, costi.

Il personale sarà inoltre tenuto a:

- presenziare alle riunioni di coordinamento mensili ed ogni qualvolta chiamato a ciò;
- avvisare per iscritto il Comune presso il quale svolge attività lavorativa dell'insorgenza di eventuali problematiche con l'utenza;
- non apportare modifiche all'orario di lavoro concordato se non autorizzate dal responsabile del servizio.

Si precisa che l'ente locale può chiedere l'allontanamento di quei lavoratori che, in qualunque modo e per qualsiasi motivo, non rispettino pienamente le prescrizioni contenute nel presente capitolato, e arrechino disservizio all'utenza.

Ai servizi sociali comunali, ciascuno per il proprio specifico ambito territoriale spettano i seguenti compiti:

1. funzioni d'indirizzo e coordinamento dell'attività oggetto dell'appalto;
2. l'esame delle richieste di fruizione del servizio;
3. la verifica delle segnalazioni pervenute all'Ufficio;
4. collaborazione alla stesura del PEI;
5. controllo del pieno rispetto di quanto contenuto nel presente capitolato, nonché della corretta esecuzione delle prestazioni richieste dalla ditta aggiudicataria;
6. verifica periodica degli obiettivi raggiunti dal servizio
7. la partecipazione alle attività di monitoraggio e valutazione.

## **Art. 22**

### **Ambito di erogazione**

Il servizio andrà erogato presso i Comuni di Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Florinas, Laerru, Martis, Muros, Osilo, Ossi, Perfugas, Ploaghe, S. Maria Coghinas, Sedinis, Sennori, Tergu, Tissi, Usini, Viddalba, nonché, ove gli stessi dovessero aderire in itinere, presso i Comuni di Erula, Nulvi, Valledoria. Eventuali spostamenti del personale da un comune all'altro sono a carico della ditta appaltatrice, ed i costi si intendono compresi nella maggiorazione del 10% prevista per le spese generali.

## **Art. 23**

### **Dotazione strumentale**

L'aggiudicatario dovrà disporre di una sede operativa attrezzata con segreteria telefonica e telefax attivi 24 ore su 24.

La Ditta, entro i primi 3 mesi dall'attivazione del servizio, dovrà provvedere a formalizzare la Carta dei Servizi, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 23/2005, che dovrà



essere approvata dall'Amministrazione appaltante. Le spese relative al presente articolo sono a completo carico dell'aggiudicatario.

A decorrere dalla data di stipula del contratto, la ditta dovrà mettere a disposizione dei Comuni associati idoneo/i mezzo/i per il trasporto degli assistiti in caso di visite mediche specialistiche, visite alle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidità civili, GLAMM, UONPIA, ecc. Il servizio richiesto si intende riferito alla disponibilità, in caso di richiesta, di almeno un trasporto al mese per ciascuno dei Comuni associati.

Il servizio dovrà essere prestato secondo le modalità appresso specificate:

- 1) il servizio richiesto si intende riferito alla disponibilità, in caso di richiesta, di almeno un trasporto al mese per ciascuno dei 23 Comuni dell'ambito. Per i Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, il servizio di trasporto mensile può essere richiesto in ragione di uno ogni mille abitanti, con arrotondamento, per le frazioni di 1000, alla cifra inferiore fino a 500 e a quella superiore da 501.

Farà inoltre parte della dotazione strumentale obbligatoria, tutti gli strumenti e le attrezzature che la ditta avrà indicato come aggiuntive in sede di gara.

## **Art. 24**

### **Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario**

I servizi oggetto del presente capitolato sono, da considerarsi a tutti gli effetti servizi di pubblica utilità.

La Ditta pertanto s'impegna a:

- 1) inviare all'Ufficio Servizi Sociali, prima della stipula del contratto, l'elenco nominativo del personale impiegato, con curricula e titoli professionali richiesti, esperienze lavorative corrispondenti a quanto dichiarato in sede di gara.
- 2) garantire la continuità del servizio per l'intera durata dell'appalto utilizzando personale regolarmente assunto, retribuito in base al contratto collettivo di lavoro ed assicurato ai fini previdenziali ed assistenziali, nonché in regola, ove necessario, con le disposizioni sanitarie in materia.
- 3) dare piena ed integrale applicazione ai contenuti economico - normativi della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi territoriali e provinciali vigenti con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa, con inquadramento dei propri lavoratori secondo quanto indicato nei CCNL delle Cooperative Sociali o con il medesimo trattamento per i soci o per i lavoratori inquadrati in altro CCNL. E' tenuta inoltre al pieno rispetto di tutte le leggi, regolamenti, disposizioni contrattuali, normative. e salariali disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, nonché le varie applicazioni territoriali in vigore. All'Amministrazione appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del lavoro.
- 4) informare il personale sui rischi propri del servizio in oggetto, nonché delle cautele da adottare, fornendo ogni strumento ed attrezzature idonea alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- 5) non interrompere il servizio e provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale in caso di assenza, assicurando da parte del personale



assunto in sostituzione il possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito, dandone comunicazione al Comune con espressa indicazione dei requisiti previsti dal presente bando.

- 6) assicurare la sostituzione dei propri Operatori che a giudizio concorde delle parti, dovessero risultare inadeguati allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto.
- 7) sostituire in accordo con il Comune i propri Operatori assenti per ferie, permessi, malattie, ecc.
- 8) In caso di sostituzione definitiva di un Operatore l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione per iscritto, con almeno 7 giorni di anticipo, prevedendo opportune fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con il Responsabile del Servizio Sociale comunale.

I sostituti devono avere gli stessi i requisiti richiesti dal presente capitolato per gli Operatori titolari.

#### **Art. 25**

##### **Rinvio a norme**

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alla normativa generale e alle leggi applicabili.

#### **Art. 26**

##### **Elezione di domicilio**

Ai fini della gestione del presente appalto, la ditta elegge domicilio legale presso il Comune di Osilo.

#### **Art. 27**

##### **Controversie**

Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del presente appalto, non definibili in accordo tra le parti contraenti, il Foro competente sarà quello di Sassari

#### **Art. 28**

##### **Spese**

Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico della Ditta.

#### **Art. 29**

##### **Disposizioni finali**

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini della gestione del procedimento di gara e dell'eventuale successivo rapporto contrattuale.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza ad obblighi di legge ed in accoglimento di richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

L'aggiudicatario e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza sui dati e le informazioni raccolti o comunicati dalle Amministrazioni nello svolgimento del servizio stesso e a procedere al trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.



Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano del PLUS, in qualità di "Titolare del trattamento" dei dati personali provvederà ad affidare al Rappresentante Legale della ditta la responsabilità del trattamento delle banche dati relative all'attività oggetto dell'appalto. La ditta assume pertanto i seguenti impegni:

- Garantire l'applicazione di tutte le misure di sicurezza riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili;
- Redigere l'elenco degli incaricati del trattamento dei dati personali;
- Attuare tutte le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati;
- Restituire al Titolare del trattamento, una volta terminato il servizio oggetto dell'appalto, tutte le informazioni contenute nella Banca Dati e cancellare o distruggere tutte le copie dei dati in qualsiasi forma.

Osilo. lì 29.08.2013

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Mario Bonu)



PLUS – Anglona-Coros-Figulinas



Asl N. 1 – Sassari



Provincia di Sassari